



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Giovanni Spagnoli	Presidente
Dott. Gabriele Quaranta	Giudice
Dott.ssa Maura Manzi	Giudice relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 2277 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza emessa fuori udienza il 24.10.2025 e vertente

T R A

Parte_1 (P.I. *P.IVA_1*)

elettivamente domiciliata in Napoli, via Rossini n. 22, presso lo studio dell'avv. Ugo Gaeta, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Lucio D'Esposito, in virtù di procura in atti

ATTRICE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*)

elettivamente domiciliato in Isernia, Corso Risorgimento n. 6, presso lo studio dell'avv. Mario Mauro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

NONCHE'

Controparte_2 C.F. *P.IVA_2*)

In persona del Curatore speciale, avv. Claudio Verini, che la rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c.

CONVENUTA

OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi di società di capitali.

CONCLUSIONI

All'udienza del 16.10.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti; la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 24.10.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** (di seguito solo **Par**), in qualità di creditrice sociale della società **Controparte_2** (di seguito solo "BTB"), unitamente a **Parte_2**, **Parte_3**, **Parte_4** e **Parte_5** soci della medesima società, conveniva in giudizio la BTB e **Controparte_1**, al fine di sentir accertare la responsabilità di quest'ultimo per condotte poste in essere durante il suo mandato di amministratore della BTB, con condanna al risarcimento dei danni patiti.

Si costituivano il convenuto **CP_1** e la società BTB, questa a mezzo del procuratore speciale, nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.

Con sentenza del 14.11.203, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal **CP_1** stante la sussistenza di una clausola compromissoria nello Statuto della BTB, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza a decidere la causa promossa dai soci a favore del collegio arbitrale. Con la medesima sentenza era disposta poi la separazione del giudizio in relazione alla domanda proposta dalla **Pa** che, in quanto avanzata da un creditore sociale e non da un socio, esulava dall'ambito di applicazione della clausola compromissoria. Il giudizio era dunque iscritto al n. RG 2277/2023.

Tanto premesso, l'odierna attrice ha agito in qualità di creditrice della BTB al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dall'amministratore **CP_1** durante la vigenza del suo mandato, alla propria garanzia patrimoniale.

A fondamento della propria domanda, ha esposto che:

- BTB era una società operante nel settore alberghiero, controllata dal **CP_1** il quale dal novembre 2014 deteneva una partecipazione del 70%, ricoprendone anche la carica di amministratore unico;
- la società attrice era creditrice della BTB di una somma pari ad € 760.000 a titolo finanziamenti effettuati e non rimborsati, appostato in bilancio relativo all'esercizio 2018 sotto la voce "Debito v/Finsoci";
- a seguito della revoca dell'accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale di Sulmona nel 2016, ascrivibile peraltro agli atti di *mala gestio* dell'amministratore **CP_1** la BTB aveva presentato una nuova domanda di concordato, depositando un piano di risanamento. Tuttavia, il **CP_1** invece che lavorare per l'accoglimento della domanda, aveva ostacolato l'attuazione del piano proposto dalla BTB, favorendo soggetti terzi. In particolare, lo stesso aveva ceduto il proprio credito vantato verso la società, per € 1.295.890,79, a titolo di finanziamento soci, alla società [...] **Controparte_3** (di seguito "AST"). Tale condotta aveva determinato l'azzeramento del patrimonio sociale e aveva fatto sì che la AST, soggetto terzo e sino ad allora estraneo

alla BTB, decidesse di presentare una proposta di piano concorrente a quella della BTB; proposta in cui il credito dell'attore, essendo postergato, non trovava soddisfazione;

- da tale condotta derivava un grave danno per la BTB e per i creditori sociali: nel piano proposto dalla BTB il debito verso i creditori del "Finsoci" (tra cui figurava il credito della ^{Par}) non era stato annullato, ma ne era solo stato rimandato il pagamento, rimanendo comunque presente nel bilancio della BTB, la quale avrebbe continuato la propria attività alberghiera anche dopo la conclusione del concordato. Nel piano concorrente della AST, invece, il pagamento del credito del "Finsoci" non era previsto, con definitivo pregiudizio delle ragioni creditorie;
- il piano presentato da AST era stato omologato dal Tribunale, prevedendo inoltre il trasferimento alla AST del complesso immobiliare di proprietà della BTB, valutato oltre € 18.000.000,00 in € 6.500.000,00, dunque con grande danno per il patrimonio sociale e per i creditori;

Premesso ciò, la società attrice chiedeva, in accoglimento della domanda di responsabilità dell'amministratore ex art. 2476 6° comma c.c., 2934 e 2043 c.c., condannarsi l'amministratore *Controparte_1* al risarcimento dei danni arrecati direttamente alla propria sfera patrimoniale per il depauperamento del patrimonio sociale della BTB e conseguente impossibilità del recupero del proprio credito.

- Si costituiva in giudizio *Controparte_1*, il quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito a favore del collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale; la ^{Pa} era infatti titolare di un diritto di credito relativo ad un finanziamento soci annotato nelle scritture della società; pertanto, anche il rapporto allo stesso facente capo doveva considerarsi "rapporto sociale", come tale soggetto alla clausola compromissoria.

In particolare, evidenziava che il credito vantato dal socio verso la società è nella sua piena e completa disponibilità, per cui alcuna contestazione poteva essergli mossa per aver ceduto la propria posizione creditoria alla AST; che, a prescindere dalla proposta concorrente della AST, il piano presentato da BTB non era stato neppure presentato ai creditori per il voto all'udienza del 19.12.2019, sicché la ^{Pa} non poteva nutrire alcuna aspettativa rispetto alla sua adozione; che la BTB si avviava verso il fallimento e, in caso di fallimento, alcun pagamento sarebbe stato riconosciuto ai crediti postergati, al pari di come avvenuto con la cessione a AST, conclusa, peraltro, ad un prezzo ben più alto di quanto si sarebbe ottenuto in sede fallimentare; che in ogni caso l'omologa del piano presentato dalla AST aveva prodotto benefici per la BTB e per il ceto creditorio, avendo la società, a seguito dell'omologazione, avuto accesso al beneficio dell'esdebitazione.

Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.

Costituitasi a mezzo del procuratore speciale, la BTB riteneva di non prendere attivamente parte al giudizio, riguardando lo stesso il rapporto, di natura extracontrattuale, tra l'amministratore e un creditore sociale.

OSSERVA IN DIRITTO

1 – Delimitazione del thema decidendum:

Nella presente sede, la società *Pa* ha agito in giudizio, al fine di sentir accertare la responsabilità dell'amministratore della BTB, *Controparte_1*, per avere questi, con la propria condotta, favorito l'adozione del piano concorrente dalla AST, a scapito del piano proposto invece dalla stessa società, avendo così determinato l'azzeramento definitivo del credito di parte attrice. In particolare, lamenta la società attrice che il *CP_1* – dopo aver causato la crisi finanziaria della BTB – avrebbe operato allo scopo di impedire l'adozione della proposta di piano presentato dalla società da lui stesso amministrata per caldeggiare invece l'attuazione del piano concorrente della AST, nel quale però non era previsto il pagamento del credito della *Pa*, che veniva anzi definitivamente annullato. A tal fine, l'amministratore avrebbe omesso qualunque attività utile per l'adozione del piano della BTB, avvantaggiando invece la AST, anzitutto attraverso la cessione a quest'ultima del credito da lui vantato verso la società a titolo di finanziamento soci, cessione che aveva determinato l'azzeramento del capitale sociale.

Per contro, il convenuto *CP_1* ha sostenuto che nessuna responsabilità possa essergli ascritta, non avendo egli posto in essere alcun atto pregiudizievole per il ceto creditorio, atteso che la cessione del credito alla BTB, oltre che del tutto legittima, atteneva alla propria sfera di socio e non configurava un atto gestorio; inoltre l'adozione del piano presentato dalla BTB era una ipotesi comunque impraticabile, ciò a prescindere dall'attuazione del piano concorrente della AST che, anzi, aveva evitato il fallimento della società.

La società attrice, quindi, ha inteso far valere la responsabilità dell'amministratore della società convenuta, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Ciò posto, la controversia rientra nell'ambito di competenza del Tribunale delle Imprese, considerato che il D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2012, nell'istituire le sezioni specializzate in materia di impresa, ha previsto che tali sezioni sono competenti, tra l'altro, relativamente alle società di capitali, per le cause ed i procedimenti: *“a) relativi a rapporti societari, ivi comprese le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore ...”*.

Risulta pertanto infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario adito, atteso che la clausola compromissoria invocata dal convenuto fa riferimento ai rapporti *tra la società e i soci*, mentre l'attrice non riveste tale qualità, essendo un creditore sociale. D'altronde, in tal senso si era pronunciata la sentenza emessa dall'intestato Tribunale il 14.11.2023, la quale non risulta essere stata impugnata rispetto a tale statuizione, che pertanto può ritenersi definitiva.

2 – Normativa applicabile:

Va, sul punto, premesso che il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 378, comma 1) ha precisato (recependo l'orientamento assolutamente maggioritario in giurisprudenza) che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e che l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La nuova formulazione della norma ha inteso chiarire definitivamente l'esperibilità, anche nelle società a responsabilità limitata, dell'azione dei creditori sociali.

L'azione *ex artt.* 2476 comma e 2394 c.c. può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Tale disposizione dunque: a) prevede la responsabilità nei confronti dei creditori sociali di soggetti diversi dalla società debitrice e, precisamente, degli amministratori di questa; b) individua il presupposto della responsabilità nella violazione da parte degli amministratori degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio; c) consente l'esercizio dell'azione a prescindere dall'escussione infruttuosa del patrimonio sociale da parte del creditore ed alla sola condizione che questo risulti insufficiente rispetto al soddisfacimento dei debiti.

Sicché, secondo l'orientamento della Suprema Corte, presupposti necessari e sufficienti per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, *ex art.* 2394, devono ritenersi: l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori (costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le rispettive ragioni di credito), la condotta illegittima degli amministratori, nonché un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori stessi (Cass. n. 15487/2000).

3 – Natura giuridica dell'azione:

È dibattuto se l'azione in esame sia diretta ovvero surrogatoria e se essa vada inquadrata tra le azioni contrattuali ovvero tra quelle extracontrattuali. In particolare, tale secondo aspetto ha importanti conseguenze in tema di distribuzione dell'onere della prova, atteso che -in caso di azione contrattuale- l'attore dovrà solo provare l'inadempimento degli amministratori e non già la colpa che è presunta fino alla prova contraria da fornirsi da parte dell'amministratore.

Orbene, devesi ritenere –concordando con la giurisprudenza prevalente- che l'azione *ex art.* 2394 c.c. (e dunque la speculare azione *ex art.* 2476 comma 6 c.c.) abbia natura extracontrattuale, atteso che tra amministratori e creditori sociali non intercorre alcun vincolo negoziale essendo il rapporto obbligatorio limitato alla posizione soggettiva dei secondi con la società. Del resto, manca nel caso in esame un vincolo obbligatorio preesistente del quale possa configurarsi l'inadempimento. La responsabilità sorge se ed in quanto il comportamento degli amministratori cagioni una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da renderlo inidoneo per difetto ad assolvere la funzione di garanzia patrimoniale generica di cui all'*art.* 2740 (cfr. Cass. n. 24715/2015; Cass. n. 10488/1998; Trib. Roma, 20 giugno 2011; Trib. Napoli, 7 febbraio 2014; Trib. Milano, 2 ottobre 2006).

Quanto all'ulteriore problema relativo alla natura autonoma o surrogatoria dell'azione, le posizioni sono divise in dottrina e giurisprudenza. Secondo un primo orientamento, la norma delinea una azione surrogatoria tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale, diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti carico agli amministratori, e che, come tale, presuppone, non già una responsabilità diretta di detto amministratore verso i creditori sociali, bensì una responsabilità dello stesso verso la società nonché l'inerzia di quest'ultima nel senso considerato dalla legge ai fini della proposizione di un'azione surrogatoria: tale ricostruzione pone una unica prospettiva della responsabilità degli amministratori (Cass. n. 13498/1991; Cass. n. 6431/1982; Trib. Palermo, 11 settembre 1992).

Tuttavia, deve ritenersi preferibile la diversa ricostruzione, secondo cui si tratta di azione diretta e autonoma, e ciò alla luce non solo del tenore testuale della norma (secondo cui gli amministratori rispondono verso i creditori sociali), ma anche in base a considerazioni di ordine sistematico. Ed infatti, il comma 4 dell'art. 2394 stabilisce che la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali; l'art. 146 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.) prevede la possibilità per il curatore del fallimento della società di agire contro gli amministratori a norma degli artt. 2393 e 2394; è inoltre prevista una specifica ipotesi di prescrizione (Cass. n. 10488/1988; Trib. Milano, 2 ottobre 2006, cit.; Trib. Milano, 26 aprile 2003).

Di conseguenza, trattandosi di azione diretta e non surrogatoria, il risarcimento ottenuto deve andare direttamente in favore del creditore che agisce in giudizio e non in favore della società.

4 – Presupposti dell'azione:

La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali si riconnette alla violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Tuttavia, non può non sottolinearsi che la gestione dell'impresa implica necessariamente l'impiego produttivo del patrimonio. Di conseguenza, il significato della norma deve essere inteso non in una accezione statica, ma in una accezione dinamica secondo la quale il patrimonio deve rimanere integro non in senso materiale, ma con riguardo al suo valore.

CP_4 , dunque, è quel patrimonio che, a prescindere dalla situazione contabile, risulta di consistenza monetizzabile tale da soddisfare i creditori. Conseguentemente, il termine patrimonio va inteso quale sinonimo di garanzia patrimoniale.

In questa prospettiva, il pregiudizio ai creditori consegue alla violazione da parte degli amministratori degli obblighi di condotta imposti a salvaguardia del patrimonio sociale e, quindi, alla violazione sia di obblighi specifici direttamente o indirettamente finalizzati alla conservazione del patrimonio (artt. 2446, 2447, 2486, comma 1) sia dell'obbligo generale di gestire con diligenza l'impresa sociale. Al riguardo, la Suprema Corte (Cass. n. 3674/2012) ha ritenuto che anche comportamenti omissivi possono dare luogo a responsabilità nei confronti dei creditori sociali. Infatti, l'amministratore risponde ai sensi dell'art. 2394 anche quando, pur non avendo materialmente posto in essere l'atto di dispersione del patrimonio sociale, abbia mostrato un atteggiamento di colpevole disinteresse nella gestione societaria palesemente incompatibile con i doveri di cura e diligenza inerenti alla carica consistente nell'assenza ingiustificata all'assemblea che ha deliberato una operazione di importanza fondamentale per la società.

Sicché, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori si ricollega a una insufficienza del patrimonio sociale, imputabile a colpa degli stessi. Per insufficienza patrimoniale deve intendersi l'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, ovvero una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, sia insufficiente al loro soddisfacimento. Tale concetto si differenzia anche dall'eventualità della perdita integrale del capitale sociale, dal momento che questa ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo perché tutti i beni sono assorbiti dall'importo dei debiti e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare

di che soddisfarsi nel patrimonio della società. L'insufficienza patrimoniale, infine, è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.) come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di fare fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa possa presentare una eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (per esempio ricorrendo a ulteriore indebitamento) (cfr. Cass. n. 20476/2008; Cass. n. 9619/2009).

Quanto, poi, alla legittimazione attiva, l'azione in esame spetta ai «creditori» della società: conseguentemente, la titolarità di un credito costituisce la condizione di legittimazione all'azione. Tuttavia, non è necessario che chi agisce sia già titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente che esso prospetti la sua posizione di creditore, anche se soggetta ad eventuale ulteriore accertamento o sottoposta a termine o condizione (Trib. Milano, 2 ottobre 2006). Anche in dottrina, si richiede che il credito insoluto verso la società debba accertato giudizialmente (anche però incidentalmente nell'ambito dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2394) ovvero che esso non sia contestato o prescritto.

5 – Ripartizione dell'onere della prova:

La natura extracontrattuale della responsabilità degli amministratori non è scevra di conseguenze in ordine al regime probatorio (oltre che in ordine al regime della prescrizione, non rilevante, però, nella fattispecie in esame). Ed infatti, proprio in ragione di tale inquadramento, deve ritenersi che ricade in capo al creditore che agisca in giudizio l'onere probatorio in relazione all'esistenza del credito, all'inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa dell'amministratore, oltre, ancora, al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito.

Ciò posto, come già evidenziato, la società attrice addebita all'amministratore **CP_1** di aver illegittimamente causato la perdita del capitale sociale attraverso la cessione del proprio credito alla AST e l'annullamento del credito della ^{Pa}, favorendo l'adozione del piano della AST.

6 – Esame della fattispecie concreta:

Tanto chiarito in punto di diritto e venendo all'esame del caso di specie, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla **Parte_1**

Ed infatti, va innanzitutto evidenziato che la cessione del credito da parte del convenuto **CP_1** alla società AST non può essere ritenuto atto di *mala gestio*, idoneo a fondare la responsabilità dell'amministratore. Come condivisibilmente osservato dalla difesa di parte convenuta, la cessione del credito a favore della AST non attiene all'esercizio da parte del convenuto del potere gestorio, ma rappresenta invece un atto compiuto dal medesimo in qualità di socio creditore della società. Ne deriva che il **CP_1** nella piena disponibilità del proprio credito, aveva pieno diritto alla conclusione della cessione.

Come già in precedenza evidenziato, infatti, la responsabilità dell'amministratore *ex art. 2394 c.c.* presuppone in primo luogo la violazione da parte degli amministratori degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio, violazione che deve pertanto

inevitabilmente ricondursi al compimento di un atto illegittimo, compiuto dall'amministratore nell'esercizio del mandato gestorio. Alcun atto *contra legem* si riscontra invece nel caso di specie, ove si contesta al CP_1 di aver concluso un contratto di cessione del credito, il quale – a prescindere dai profili di mera opportunità della cessione – non presenta alcun profilo di illegittimità.

Del tutto infondata è inoltre la doglianza secondo cui la cessione del credito avrebbe determinato un danno per il patrimonio della BTB. È noto, infatti, che la cessione del credito non determina alcuna variazione del rapporto obbligatorio sul lato oggettivo (sicché la consistenza della posizione debito-credito resta invariata), incidendo esclusivamente sul piano soggettivo dell'obbligazione, così che il debitore dovrà adempiere ad un creditore diverso rispetto a quello originario. È allora evidente come la cessione del credito a favore della AST sia stata un'operazione neutra e influente rispetto alla consistenza del patrimonio sociale, che, in ragione di tale operazione, è rimasto del tutto invariato.

Parimenti destituita di fondamento è la contestazione secondo cui, attraverso la cessione alla AST, il CP_1 avrebbe favorito la presentazione da parte di detta società un piano concorrente e alternativo a quello depositato da BTB. Premesso che non può certo escludersi che la AST avrebbe presentato la proposta di concordato anche in assenza dell'acquisto del credito del D'Amico, la deduzione di parte attrice è del tutto priva di qualunque riscontro e apodittica.

Inoltre, la società attrice non ha fornito, neppure a mezzo di presunzioni, alcuna prova con particolare riferimento al dolo o alla colpa dell'amministratore, con la conseguenza che la presentazione del piano concorrente da parte della AST sembra dipendere più da circostanze relative all'iniziativa economica di quest'ultima e non già da un pianificato comportamento dell'amministratore volto a danneggiare l'odierna attrice e, più in generale, i creditori sociali.

Le allegazioni della parte attrice, quindi, non appaiono sufficienti per poter affermare che il convenuto Controparte_1 abbia inteso deliberatamente danneggiare la BTB, cedendo il proprio con l'intenzione di favorire l'ingresso nell'operazione di risanamento della AST.

Anche la prospettazione del pregiudizio subito dai creditori è suggestiva e indimostrata.

La società attrice sostiene che, in assenza del piano concorrente proposto da AST, quello presentato dalla BTB, per la continuità della società mediante affitto a un soggetto terzo, avrebbe ricevuto l'omologa dal Tribunale e, conseguentemente anche i crediti postergati, quali quello della Par, avrebbero trovato soddisfazione.

Al riguardo, deve però affermarsi che già il commissario giudiziale nominato in seno alla procedura di concordato aveva evidenziato la sostanziale inattuabilità e infattibilità del piano proposto dalla BTB, valutazione questa fatta propria dal Tribunale fallimentare di Sulmona nel decreto con cui è stata fissata l'udienza per l'omologa della proposta della AST (cfr. doc. 25 fasc. convenuto). Pertanto, è verosimile che, se non ci fosse stata la proposta concorrente della AST, la procedura di concorsale si sarebbe conclusa comunque con il rigetto della domanda di BTB, cui sarebbe succeduto il fallimento della società. In tale prospettiva, il pagamento dei crediti postergati appare inverosimile e assai poco probabile.

Inoltre, anche la deduzione secondo cui, nella ipotesi di accoglimento della proposta della BTB, la ^{Pa} avrebbe ottenuto il pagamento del proprio credito appare del tutto ipotetica, attesa anche la complessità della situazione economico finanziaria della società debitrice e l'alea che sempre caratterizza le operazioni di risanamento.

Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la domanda va dunque respinta.

Ai soli fini di chiarezza, giova evidenziare che, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha integrato le proprie domande chiedendo altresì l'accertamento della propria qualità di creditrice verso la BTB, nonché accertarsi che il proprio credito avrebbe dovuto essere inserito nel piano concordatario.

Orbene, premesso che la sussistenza del credito della società attrice non è invero mai stata contestata dalla parte convenuta, deve osservarsi che le domande nuove, proposte solo in sede di precisazioni delle conclusioni, sono tardive e, pertanto, inammissibili.

7 – Conclusioni:

In conclusione, la domanda proposta da ^{Pa} è infondata e, dunque, va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, al netto della fase istruttoria atteso il carattere documentale della controversia.

Nulla è disposto in merito alle spese legali della BTB, attesa l'assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **RESPINGE** la domanda proposta dalla società attrice ^{Parte_1}
- 2) **CONDANNA** parte attrice alla rifusione in favore di ^{Controparte_1} delle spese di giudizio, che liquida in € 15.659,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre esborsi rimborso forfettario ed accessori come per legge.;
- 3) **NULLA** per le spese legali sostenute dalla ^{Controparte_2}

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio 24.07.2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Maura Manzi

Il Presidente

Dott. Giovanni Spagnoli